

della processione del *Corpus Domini*; sentita la lettura di una lettera in data 27 aprile ultimo dell' Ill.mo sig. Intendente con cui invitava questa comunale Amministrazione a prendere deliberazioni in proposito anche in via di preavviso onde potesse egli avere una norma pria d'innoltrare tale pratica alla superiore autorità.

Presa innanzi tutto ad esame quale fosse l'origine dell'obbligo a cui accennava la Comunità supplicante e riconosciuta dalla lettura qui data dal sig. Segretario del titolo d'acquisto fatto dalli signori Emanuel Salomon ed Israel fratelli Ottolenghi e stato al medesimo comunicato da uno degli amministratori di detta Comunità israelitica di una delle case poste fuori del recinto del Ghetto e del Biglietto Regio in forza di cui era stato permesso a detti acquirenti di divenire a detto acquisto.

Considerando che l'onere imposto ai proprietari delle case riguardante in via Nuova e per essi accettato nella stipulazione del relativo istrumento riguarda unicamente l'interesse di questi privati possidenti e così di ogni altro cattolico od israelita che venga di poi a possedere le case anzidette.

Che trattandosi perciò di una vera servitù senza che la differenza di culto valga ad apportare innovazione nell'esercizio della medesima, l'Università israelitica non è chiamata tampoco a scrutare l'origine di essa nè può esercitare diritti, nè promuovere eccezioni che a soli privati appartengono, senza che l'interesse del corpo israelitico abbia in tal parte un esclusivo interesse.

Ritenuto che il Consiglio Comunale non ha per avventura un diretto interesse acchè l'obbligo così imposto venga mantenuto nella sua integrità, ma non può ad un tempo dichiarare di proprio capo che questo peso sia assolutamente cessato, ritenute massimamente le condizioni inserite nel Titolo e le risultanze dei fatti posteriori.

Fatto riflesso finalmente che sfuggirebbe per fermo alle